

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 18/2023

Parma, 31 gennaio 2023

OGGETTO: Credito di imposta per l'acquisto di materiali riciclati

L'art. 1 co. 685-690 della Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivanti dalla raccolta differenziata della carta, alluminio e vetro al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale.

Misura e modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione¹ mediante modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal primo gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti oggetto dell'agevolazione;
- è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito;
- non concorre alla formazione della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

Sara Magnani

¹ Il credito d'imposta non è soggetto al limite annuale di 250 mila euro di cui all'art. 1 co. 53 L. 244/2007.